

Tipologia di immobili	Aliquota IMU
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	0
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	5 per mille
Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata	0
Unità immobiliare e pertinenze posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0
Altri fabbricati	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0
Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR, quindi immobili relativi ad imprese commerciali e immobili i quali costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni	9,6 per mille
Immobili posseduti da soggetti passivi IRES	9,6 per mille
Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato	9,6 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008	0
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze	0
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio	0
L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza	0

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati	0
Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222 limitatamente alle parti dell'immobile dove viene svolta attività commerciale	10,6 per mille

- Le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastale A01, A08, A09 le quali continuano ad essere soggette all' IMU con aliquota al 5 per mille per il 2014 hanno la detrazione di legge di **euro 200,00**, ma non godono più dell'ulteriore detrazione per i figli conviventi.